



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 – 2022

Decreto di approvazione dell'Avviso pubblico – Invito a presentare proposte – Produzioni zootecniche, campagne assicurative 2021 e 2022. Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022, sottomisura 17.1.

VISTO il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n.1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO l'articolo 60, par.2, del citato regolamento (UE) n.1305/2013 che prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione del relativo programma;

VISTI, in particolare, l'articolo 65, par. 3 del citato regolamento (UE) n.1305/2013, ai sensi del quale gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi e l'articolo 66 del medesimo regolamento in virtù del quale l'Autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico;

VISTO il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 – 2022

(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTO il Programma di sviluppo rurale nazionale – PSRN 2014-2022 (CCI 2014IT06RDNP001), approvato con decisione Comunitaria C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo dalla decisione C(2020) 6136 del 16 agosto 2021 ed in particolare la sottomisura 17.1 “Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante”, afferente la Priorità 3 “Promuovere l’organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo”;

VISTO il finanziamento del FEASR al PSRN 2014-2022 – sottomisura 17.1 per un contributo di euro 970.360.143,09, a cui si aggiunge la quota nazionale pari a euro 1.185.995.730,44;

VISTA la Convenzione di delega sottoscritta dall’Autorità di gestione e da AGEA in qualità di Organismo intermedio in data 20 aprile 2018, che disciplina i rapporti relativi all’affidamento delle attività delegate per la sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022;

VISTO l’atto aggiuntivo sottoscritto dall’Autorità di gestione e da AGEA in qualità di Organismo intermedio in data 25 novembre 2022, che modifica la Convenzione di delega del 20 aprile 2018 prorogandone l’esecutività fino alla completa chiusura delle attività relative alla gestione del PSRN 2014-2022, ovvero fino al 30 giugno 2026;

VISTA la legge 16 aprile 1987, n.183 relativa al “*Coordinamento delle Politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTI gli articoli 83, comma 3-bis e 91 comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

VISTO l’articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2017, n.205 che ha dettato norme riguardanti l’applicazione degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 159/2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell’informazione antimafia per i terreni agricoli;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101 che modifica il decreto legislativo n.196/2003, “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.679/2016;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 – 2022

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 3, comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato con D.P.C.M. 24 marzo 2020, n. 53;

VISTO il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n.9361300 che, da ultimo e in attuazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2019, adegua la struttura organizzativa del ministero con l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze;

VISTO il D.P.C.M. del 4 gennaio 2021 recante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

VISTA la Direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2023;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502 con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 2 febbraio 2023, n. 54082 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l’anno 2023;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n.162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, ed in particolare il Capo III, riguardante il sistema di gestione del rischio;

CONSIDERATO che l’AGEA, ai sensi dei D.Lgs. n.165/1999 e n.118/2000, è individuata quale organismo pagatore e, in quanto tale, cura l’erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell’Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell’art. 7, par.1, del regolamento (UE) n.1306/2013;

VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 2020, n.2588 “*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*”;

VISTO il decreto ministeriale 2 agosto 2021, n. 351834 di individuazione degli Standard Value per le produzioni zootecniche, relativi alle garanzie mancata produzione di latte, mancata produzione di



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 – 2022

miele e abbattimento forzoso, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2021;

VISTO il decreto ministeriale 18 maggio 2022, n. 224364 di individuazione degli Standard Value per le produzioni vegetali e zootecniche applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e di individuazione dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2022;

VISTO il decreto ministeriale 10 giugno 2022, n. 263104 relativo, tra l'altro, all'individuazione degli Standard Value per le produzioni zootecniche, relativi alle garanzie mancato reddito per tutti i prodotti zootecnici e alla garanzia abbattimento forzoso per il prodotto api, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2021;

VISTO l'Avviso pubblico 18 novembre 2020, n. 9321555 con il quale l'Autorità di gestione del PSRN ha definito le modalità per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici della predetta sottomisura 17.1 per la campagna assicurativa 2021;

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2020, n. 9402305 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021;

VISTO l'Avviso pubblico 21 dicembre 2021, n. 671272 con il quale l'Autorità di gestione del PSRN ha definito le modalità per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici della predetta sottomisura 17.1 per la campagna assicurativa 2022;

VISTO il decreto ministeriale 31 marzo 2022, n. 148418 di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022;

TENUTO CONTO della necessità di procedere all'attuazione della sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022, con particolare riferimento alle produzioni zootecniche - campagne assicurative 2021 e 2022;

RITENUTO opportuno che le decisioni dell'Autorità di gestione in merito agli interventi ammissibili della sottomisura 17.1 siano assunte attraverso una procedura trasparente e che tutti i potenziali beneficiari possano essere informati delle opportunità previste dal PSRN nell'ambito delle assicurazioni agricole agevolate

DECRETA

Art.1

(Approvazione dell'Avviso pubblico – Invito a presentare proposte – Produzioni zootecniche, campagne assicurative 2021 e 2022)

1. È approvato l'allegato Avviso pubblico – Invito a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1 – Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al Programma di sviluppo



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 – 2022

rurale nazionale 2014-2022 –Produzioni zootecniche, campagne assicurative 2021 e 2022.
L'Avviso ed i suoi allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

(Dotazione finanziaria)

1. La dotazione finanziaria prevista per l'Avviso pubblico di cui all'articolo 1 è pari ad euro 2.000.000,00 (duemilioni) di cui euro 1.100.000,00 (unmilione e centomila) a carico del Fondo di rotazione ex Legge n. 183/1987 ed euro 900.000,00 (novecentomila) a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. Con successivo provvedimento l'Autorità di gestione potrà incrementare la dotazione di cui al comma 1, in caso di eventuali economie relative alle campagne delle annualità precedenti, ovvero in caso di incremento della dotazione finanziaria assegnata alla sottomisura 17.1 a seguito di economie rinvenienti da altre sottomisure del PSRN 2014-2022.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE

Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005

AVVISO PUBBLICO
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
ANNUALITÀ 2021 e 2022

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2022 – Misura 17, sottomisura 17.1 – Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. Avviso pubblico a presentare proposte – Produzioni zootecniche, campagne assicurative 2021-2022.

Articolo 1: Finalità ed obiettivi

La sottomisura 17.1 “Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante” del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022 (PSRN), approvato da ultimo con decisione dalla Commissione europea C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 (CCI n. 2014IT06RDNP001), è finalizzata a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, allo scopo di incentivare una più efficace gestione dei rischi in agricoltura, secondo le disposizioni dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Detta sottomisura è cofinanziata con risorse dell’Unione europea, attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e, con risorse nazionali, attraverso il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui alla Legge n. 183/1987.

La sottomisura persegue l’obiettivo di ampliare e migliorare l’offerta di strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese agricole che fanno ricorso agli stessi. Inoltre, si prefigge di ridurre il divario esistente nella diffusione degli strumenti assicurativi tra alcune aree del paese e tra alcuni settori del comparto produttivo. Il presente Avviso, a completamento dell’iter procedurale avviato con gli Avvisi pubblici 18 novembre 2020, n. 9321555 e 21 dicembre 2021, n. 671272 e sulla base di quanto riportato nei Piani di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) relativi alle campagne assicurative 2021 e 2022, reca una serie di disposizioni per l’individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonché per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli agricoltori per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione degli animali, stipulate per le campagne assicurative 2021 e 2022, a copertura del mancato reddito e dell’abbattimento forzoso causati da epizootie e per la mancata produzione di latte e di miele. L’entità delle risorse attribuite al presente Avviso è definita in ragione delle risorse finanziarie indicate nel PSRN per la sottomisura 17.1 e della dotazione finanziaria assegnata agli avvisi pubblici già emanati.

Articolo 2: Definizioni e disposizioni specifiche

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

- a) “Agricoltore”: ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, per agricoltore s’intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o

giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica di detto gruppo dei suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola;

- b) “Agricoltore attivo”: ai fini delle misure di gestione del rischio un agricoltore s'intende attivo ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 2018, n. 5465;
- c) “Fascicolo aziendale”: ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, il Fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Il Fascicolo aziendale contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni;
- d) “Polizza”: ove non espressamente indicato, si intende sia la polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall'agricoltore sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso di polizze collettive stipulate dall'Organismo collettivo di difesa, nonché dalle cooperative agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, con la Compagnia di assicurazione;
- e) “Standard Value”: valore standard di riferimento per la verifica del valore della produzione storica dell'agricoltore e dei valori massimi assicurabili ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno;
- f) “Organismi collettivi di difesa”: organismi che soddisfano i requisiti di cui al Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
- g) “Epizoozia”: malattia riportata nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e/o nell'allegato alla Decisione 2009/470/CE del Consiglio;
- h) “Mancato reddito”: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate;
- i) “Abbattimento forzoso”: perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'Autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie

infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali;

- j) “Mancata produzione di latte”: riduzione della produzione di latte dovuta a valori termoisometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidità, per un periodo di tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione);
- k) “Mancata produzione di miele”: riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni che si verificano nel periodo di fioritura delle piante nettariifere oggetto di bottinatura:
- Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettariifere interessate;
 - Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettariifere interessate;
 - Siccità: Straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente riduzione della produzione nettariifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi;
- l) “Soccida”: contratto di compartecipazione in un'impresa agricola, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendo gli utili che ne derivano;
- m) “Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA)”: strumento attuativo annuale del decreto legislativo n. 102/2004, che stabilisce, per ciascuna campagna assicurativa, l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel PGRA sono individuate le produzioni, gli allevamenti, le strutture, i rischi e le garanzie assicurabili, i contenuti del contratto assicurativo, i termini massimi di sottoscrizione delle polizze, la metodologia di calcolo dei parametri contributivi e le aliquote massime concedibili per la

campagna assicurativa di riferimento. Nel PGRA può essere disposto qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;

- n) “Sistema di gestione del rischio (SGR)”: Sistema informativo integrato istituito ai sensi del Capo III del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l’armonizzazione e l’integrazione dell’informazione relativa a tale misura, nell’ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;
- o) “Piano assicurativo individuale (PAI)”: documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell’ambito del SGR, sulla base delle scelte assicurative che l’agricoltore esegue. Le informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate nell’allegato B, lettera b), al succitato decreto 12 gennaio 2015;
- p) “Manifestazione di interesse”: documento presentato per l’accesso ai benefici della sottomisura 17.1 “Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante”, di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- q) “Domanda di sostegno”: domanda di partecipazione al presente Avviso presentata da un richiedente che perfeziona l’iter avviato con la presentazione della Manifestazione di interesse;
- r) “Data di presentazione domanda di sostegno”: data di presentazione all’Organismo pagatore AGEA attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;
- s) “Domanda di pagamento”: domanda che un beneficiario presenta all’Organismo pagatore per ottenere il pagamento del contributo pubblico;
- t) “Operazione”: azione relativa alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione agevolata degli animali, basata sul PAI, selezionata dall’Autorità di gestione del PSRN 2014-2022, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della sottomisura 17.1;
- u) “Durata dell’operazione”: periodo di tempo che intercorre fra la sottoscrizione di una polizza di assicurazione agevolata degli animali e la data di fine copertura assicurativa;
- v) “Operazione pienamente realizzata”: operazione per la quale è scaduto il termine di fine copertura assicurativa, a prescindere dal fatto che i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario;
- w) “Operazione completata”: operazione pienamente realizzata e per la quale il relativo premio è stato pagato alla Compagnia di assicurazione ed il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto al beneficiario;
- x) “Prodotto”: specie animale allevata che tiene conto anche della tipologia produttiva;
- y) “Capi”: in funzione del prodotto e della garanzia, corrisponde al numero di animali totali, fattrici, alveari, buchi parto o metri quadri;
- z) “Utente qualificato”: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA;

aa) “Codice OTP”: Codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all’utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente.

Articolo 3: Soggetti ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente gli agricoltori che soddisfano quanto previsto dal successivo articolo 4.

Articolo 4: Criteri di ammissibilità soggettivi

Ai fini dell’ammissibilità, ai sensi del presente Avviso, i richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

- a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile, iscritti nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
- b) essere agricoltori attivi;
- c) essere titolari di Fascicolo aziendale ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 2015.

I suddetti requisiti soggettivi devono essere posseduti, pena la non ammissibilità a contributo della domanda di sostegno, al momento della presentazione della Manifestazione di interesse e mantenuti nel corso dell’intera durata dell’operazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

Secondo le disposizioni della circolare ministeriale n. 31251 del 21 dicembre 2016, la figura abilitata a sostenere la spesa oggetto di agevolazione e di tutte le procedure previste per il percepimento dell’aiuto, nonché l’incasso di eventuali risarcimenti, è individuata nel soccidario, ossia in colui che nell’ambito del contratto di compartecipazione risulta il conduttore dell’allevamento.

Articolo 5: Operazioni ammissibili

Le operazioni ammissibili al sostegno per le campagne assicurative 2021 e 2022, sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una polizza agevolata degli animali.

La sottoscrizione delle polizze agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Le polizze collettive sono stipulate tra Compagnie di assicurazione e Organismi collettivi di difesa nonché cooperative agricole e loro consorzi, o altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, che le sottoscrivono per conto degli agricoltori associati. Gli agricoltori che aderiscono ad una polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.

Le operazioni oggetto di sostegno devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Articolo 6: Criteri di ammissibilità delle operazioni

Sono ammissibili esclusivamente le operazioni non pienamente realizzate alla data di presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi dell'articolo 65, comma 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

La polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'imprenditore agricolo nell'ambito del SGR. Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati:

- a) Compagnia assicurativa di riferimento;
- b) Intestazione della Compagnia di assicurazione;
- c) Codice identificativo della Compagnia di assicurazione/agenzia/intermediario;
- d) Intestazione dell'assicurato;
- e) CUAA;
- f) Campagna assicurativa di riferimento;
- g) Tipologia di polizza;
- h) Numero della polizza;
- i) Tipologia produttiva;
- j) Prodotto assicurato con eventuale codice Prodotto da decreto Standard Value;
- k) Razza prevalente con eventuale Id Varietà;
- l) Epizootie assicurate;
- m) Garanzie assicurate;
- n) Valore assicurato;
- o) Numero di capi;
- p) Quantità assicurata;
- q) Tariffa applicata;
- r) Importo del premio;
- s) Soglia di danno e/o la franchigia;
- t) Data di entrata in copertura;
- u) Data di fine copertura (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra l'Organismo collettivo e la Compagnia di assicurazione);
- v) Nome dell'Organismo collettivo contraente (in caso di adesione a polizza collettiva).

La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni allevamento, qualora di durata inferiore all'anno solare.

La polizza non deve comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

Le date di sottoscrizione e di entrata in copertura assicurativa della polizza devono rispettare i termini indicati al successivo articolo 12.

Gli allevamenti assicurati devono trovare rispondenza nell'Anagrafe zootecnica e nel Fascicolo aziendale ove previsti, e in mancanza di essi, dovranno essere riscontrabili in altri documenti ufficiali previsti.

6.1 Rischi assicurabili e loro combinazioni

Le polizze devono coprire esclusivamente i rischi connessi alle epizootie elencate nel PGRA della campagna di riferimento, riportate nell'allegato M17.1-1 al presente Avviso. Per le garanzie mancata produzione di latte e di miele le polizze assicurative agevolate devono coprire esclusivamente i rischi connessi ai fenomeni di cui all'art.2, lettere j) e k).

Nel caso di rischi connessi a epizootie, le polizze devono comprendere tutte le epizootie obbligatorie per singolo prodotto, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative.

Le garanzie assicurabili con polizze agevolate per le campagne assicurative 2021 e 2022 sono riportate nell'allegato M17.1-2.

Le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi inesistenti (articolo 1895 del Codice Civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il prodotto assicurato.

Per ogni PAI è consentita la stipula di una sola polizza agevolabile ai sensi del presente Avviso.

6.2 Allevamenti assicurabili

Gli allevamenti zootecnici assicurabili ricompresi nel PGRA per le campagne assicurative 2021 e 2022 sono elencati nell'allegato M17.1-3 al presente Avviso.

6.3 Soglia e rimborso del danno

In conformità al PGRA della campagna di riferimento, sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 20% del valore della produzione media annua dell'imprenditore agricolo. Il valore della produzione media annua dell'agricoltore è calcolata conformemente a quanto definito al successivo articolo 7.

Sono altresì ammissibili:

- A fronte delle garanzie mancato reddito ed abbattimento forzoso, soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al manifestarsi del focolaio di epizootia formalmente riconosciuto dalle Autorità sanitarie nazionali.
- Per la garanzia mancata produzione di latte, soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al manifestarsi degli squilibri termogravimetrici, mentre per la garanzia

mancata produzione di miele, soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al manifestarsi delle avversità climatiche richiamate all'articolo 2. Per tali garanzie il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno sulla produzione, verificata l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e il danno, anche su allevamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato il 20% del valore della produzione media annua dell'agricoltore.

Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

Articolo 7: Impegni e altri obblighi

Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera produzione ottenibile in un determinato territorio comunale. L'obbligo deve intendersi riferito al numero di capi in produzione per prodotto in un determinato territorio comunale in cui opera l'azienda.

Per ciascun prodotto, il valore unitario assicurato non supera il valore della produzione media annua dichiarato nel PAI dall'imprenditore agricolo e verificato tramite l'utilizzo degli "Standard Value" (SV) o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso.

Per ciascun prodotto, inoltre, i valori assicurabili devono essere realmente ottenibili dagli allevamenti assicurati.

Il beneficiario si impegna a conservare per tre anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale oppure presso il CAA di appartenenza per le polizze individuali, ovvero presso la sede dell'Organismo collettivo per le polizze collettive, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio.

La suddetta documentazione potrà essere oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore AGEA.

Articolo 8: Dichiarazioni

I richiedenti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno assumono, quali proprie, tutte le dichiarazioni di seguito riportate:

- di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal PSRN 2014-2022 e dal presente Avviso con particolare, ma non esclusivo, riferimento:
 - ai criteri di ammissibilità soggettivi di cui all'articolo 4;
 - ai criteri di ammissibilità delle operazioni di cui all'articolo 6;
 - agli impegni ed altri obblighi di cui all'articolo 7.
- di essere a conoscenza che la verifica dello status di agricoltore in attività avverrà secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- che per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso non ha richiesto né ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri Enti pubblici a valere su altre misure dei PSR 2014/2022 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da a) a g), e commi da 2 a 8, e all'articolo 76, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione del contributo richiesto con la domanda di sostegno e che disciplinano il settore dell'assicurazione agricola agevolata;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal PGRA della campagna di riferimento in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi per ogni combinazione anno/provincia/allevamento/garanzia di polizza;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSRN 2014-2022, del contenuto del presente Avviso e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSRN 2014-2022 e nel presente Avviso;
- di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste all'articolo 17 del presente Avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla Legge n. 898/1986 riguardanti, tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;

- di essere a conoscenza che in caso di valore della produzione dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value di riferimento la domanda non potrà essere ammessa al sostegno se non previa verifica della documentazione comprovante il valore della produzione;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo idonea documentazione comprovante:
 - a) il numero dei capi dichiarati nel PAI;
 - b) la documentazione per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento comprovante il valore della produzione dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value di riferimento;
 - c) le polizze/certificati di polizze sottoscritti in originale;
 - d) in caso di polizza individuale, la documentazione attestante il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione;
 - e) in caso di polizza collettiva, la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'Organismo collettivo di riferimento.
- di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i tre anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico da parte dell'Organismo pagatore;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;
- di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli allevamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole e di accettare, con la sottoscrizione della domanda di sostegno, che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 3 bis (uso della telematica) della Legge n. 241/90, per conseguire maggiore efficienza nell'attività amministrativa, è incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90, le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate

esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), e che non è dato corso alle richieste presentate in modalità diverse dalle seguenti:

-per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);

-per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN;

- di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'Organismo Pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande di sostegno e di pagamento, comunicano tramite il sito www.sian.it, nella sezione del registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione Servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentirne la consultazione a distanza ai sensi dell'art. 3 bis (uso della telematica) della Legge n. 241/90 e dell'art. 34 (servizi informatici per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti) della Legge n. 69/2009;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dal presente Avviso sarà effettuata mediante PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Ministero e attraverso il portale SIAN, con modalità che saranno opportunamente pubblicizzate e di essere consapevole che, ai sensi della legge 221/2012 la disponibilità di una PEC costituisce un obbligo nelle comunicazioni, richieste e trasmissioni di documenti con la Pubblica Amministrazione e/o con i gestori o esercenti di pubblici servizi e che in mancanza del proprio domicilio digitale sarà suo onere prendere visione delle comunicazioni ad egli indirizzate secondo le modalità previste in avviso;
- di essere consapevole che, in caso di valore dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value ovvero in caso di richiesta di riesame della domanda, la mancata presentazione in sede di convocazione e/o la mancata o parziale fornitura della documentazione richiesta comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'Amministrazione;
- di essere a conoscenza che l'approvazione delle domande di sostegno è condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'Avviso pubblico da parte degli organi di controllo;
- di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli;

- a riprodurre o integrare la domanda di sostegno nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSRN;
- a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSRN.

Articolo 9: Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione degli animali a fronte del rischio di perdite economiche causate dal manifestarsi di un'epizoozia o, esclusivamente per la garanzia mancata produzione di latte, da squilibri termoisometrici e per la garanzia mancata produzione di miele da avversità climatiche di cui all'articolo 2. La data di quietanza del premio alla Compagnia di assicurazione deve essere successiva alla data di presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013. In caso di sottoscrizione di polizze collettive l'intero ammontare del supporto pubblico non deve essere in nessun modo destinato a coprire costi di gestione o altri costi connessi alle operazioni dell'Organismo collettivo.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovrà effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del "Nuovo codice degli appalti" D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 10: Attività propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno

Al fine della presentazione della domanda di sostegno è necessario che il richiedente abbia:

- presentato Manifestazione di interesse;
- costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di un indirizzo PEC aziendale o altra PEC ad essa riferibile (ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale 12 gennaio 2015), alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo (ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto) e alla verifica della validità del documento di identità;
- notificato e aggiornato i dati dell'allevamento in Anagrafe zootecnica;
- presentato il PAI relativo alla campagna assicurativa di riferimento, in conformità a quanto previsto dalla circolare emanata da AGEA Coordinamento prot. n. ACIU/2016/120 del 1° marzo 2016 e dalle Istruzioni operative dell'Organismo pagatore AGEA n. 49 del 4 giugno 2021 per la campagna assicurativa 2021 e n. 45 del 3 maggio 2022 per la campagna 2022, qualora rilasciato in data successiva rispetto alla presentazione della Manifestazione di interesse;

- provveduto all'informatizzazione della polizza, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'Organismo collettivo di riferimento, secondo le modalità indicate al successivo articolo 11.

Articolo 11: Presentazione della domanda di sostegno

L'AGEA è responsabile della ricezione delle domande di sostegno per la concessione del contributo pubblico.

La domanda di sostegno, compilata conformemente al modello definito dall'AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato M17.1-4, deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla suddetta Agenzia, secondo una delle seguenti modalità:

- a) direttamente sul sito internet AGEA www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica, mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);
- b) in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un CAA accreditato dall'Organismo pagatore AGEA.

Per il punto b), oltre alla modalità *standard* di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito internet AGEA www.agea.gov.it in qualità di utente qualificato, può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare dell'utente; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Il termine per l'informatizzazione delle polizze è fissato al 30 giugno 2023.

I PAI e le domande di sostegno devono essere presentate entro il 31 dicembre 2023.

Laddove i suddetti termini cadano in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Nel caso di impossibilità di compilazione e rilascio del PAI ovvero della domanda di sostegno sul sistema informativo SIAN entro il termine indicato, l'Organismo pagatore AGEA, sentita l'Autorità di gestione, con proprie istruzioni operative può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio dei suddetti documenti per il tempo strettamente necessario.

La domanda di sostegno è corredata dai seguenti documenti:

- 1) il PAI;

- 2) la Manifestazione di interesse, ove non ricompresa nel PAI salvo quanto previsto al successivo articolo 16, paragrafo 3;
- 3) la polizza;
- 4) copia del documento di identità in corso di validità.

Tali documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.

In merito al punto 3), si precisa che le polizze/certificati di polizza devono essere informatizzati prima della presentazione della domanda di sostegno: nel caso di polizze individuali il richiedente provvede al perfezionamento di tale procedura recandosi al CAA e presentando la polizza stipulata oppure utilizzando le funzionalità on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo di riferimento abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato di polizza.

In sede di compilazione della domanda il proponente deve indicare l'indirizzo PEC valido per le finalità di cui all'articolo 18 del presente Avviso.

La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di sostegno.

Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di sostegno sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

Articolo 12: Termini di sottoscrizione e di entrata in copertura delle polizze

Ai fini dell'ammissibilità a contributo ai sensi del presente Avviso, le polizze devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre dell'anno precedente la campagna assicurativa e l'entrata in copertura non può avere decorrenza antecedente al 1° gennaio dell'anno della campagna assicurativa di riferimento.

Articolo 13: Istruttoria delle domande di sostegno

Conformemente a quanto indicato dal regolamento (UE) n. 809/2014, con particolare riferimento all'articolo 48, tutte le domande di sostegno presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi. In particolare, sono effettuate verifiche in ordine:

- a) alla ricevibilità delle domande:

La verifica di ricevibilità ha ad oggetto la completezza formale e documentale della domanda ed in particolare la verifica dei termini temporali di presentazione della domanda stessa. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ricevibilità della domanda di sostegno;

b) all'ammissibilità della domanda:

La verifica di ammissibilità ha ad oggetto l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità sia soggettivi che oggettivi, di cui agli articoli da 3 a 6 del presente Avviso, nonché alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale. Il mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità comporta l'inammissibilità a contributo della domanda di sostegno.

c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo:

La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi risultante dal certificato di polizza e la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati in SGR, secondo le specifiche tecniche riportate nel PGRA della campagna di riferimento. I criteri di calcolo per la determinazione dei parametri contributivi della campagna di riferimento sono approvati con il PGRA e, rispettivamente per le campagne 2021 e 2022, con i decreti 22 settembre 2022, n. 454244 e 6 marzo 2023, n. 138841. I suddetti parametri contributivi costituiscono la base informativa per la verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati dai beneficiari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 809/2014. Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate verifiche di congruenza:

1. fra i dati del PAI e i relativi Standard Value. In particolare, sarà verificato che il valore della produzione storica dichiarato nel PAI non risulti superiore allo Standard Value di riferimento. Il valore della produzione storica uguale o inferiore allo Standard Value sarà considerato ammissibile. In caso di valore della produzione storica superiore allo Standard Value, l'agricoltore dovrà disporre della documentazione probante il valore dichiarato nel PAI; per tali fattispecie il valore della produzione storica sarà rideterminato a seguito della verifica della predetta documentazione.
2. fra i dati della polizza e i dati del PAI, già verificati secondo la procedura di cui al punto 1.

In particolare, sarà verificato che il valore assicurato non risulti superiore al valore della produzione media indicato nel PAI, effettuando in caso di difformità la rideterminazione dei valori assicurati nei limiti fissati nel PAI.

La documentazione a supporto del valore dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value di riferimento, che l'agricoltore può presentare per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento è la seguente:

- fatture e altri documenti fiscali ivi compresa la documentazione a supporto utile alla determinazione del valore della produzione ottenuto;
- registro corrispettivi.

Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono altresì effettuate le verifiche con i dati contenuti nel Fascicolo aziendale, ovvero nell'Anagrafe zootecnica e nel PAI o, se del caso, mediante controlli in situ nei documenti ufficiali attestanti il numero di capi assicurati, effettuando in caso di difformità la rideterminazione del numero di capi in coerenza con i valori del Fascicolo aziendale e/o dell'Anagrafe zootecnica ovvero, se del caso, del valore riscontrabile in altri documenti ufficiali previsti.

I controlli amministrativi prevedono anche la verifica delle condizioni artificiose di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

L'istruttoria della domanda di sostegno è di competenza di AGEA, che esegue i controlli amministrativi verificando il possesso dei requisiti di cui ai punti a), b) e c), registrandone l'esito in apposita lista di controllo (*check list*). Saranno pubblicati sul portale SIAN e sul sito internet del Ministero gli elenchi delle domande per le quali è richiesta la presentazione della documentazione probante il valore dichiarato nel PAI.

Ai fini del perfezionamento dell'iter istruttorio l'Agenzia ha facoltà di chiedere chiarimenti ai soggetti interessati.

Conclusa l'istruttoria, AGEA comunica via PEC ai soggetti interessati le modalità per visualizzarne l'esito, in ambito SIAN.

In caso di irregolarità nella suddetta procedura di invio (ad es. PEC sconosciuta/errata), AGEA sul portale SIAN pubblicherà l'elenco delle domande che presentano tale anomalia, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.

In alternativa, qualora la domanda non necessiti di chiarimenti/approfondimenti, la comunicazione dell'esito dell'istruttoria può avvenire subito dopo la presentazione della domanda tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN, ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione della domanda stessa.

Gli obblighi di comunicazione degli esiti istruttori si considerano, pertanto, adempiuti se la comunicazione ai soggetti destinatari è avvenuta:

- a) subito dopo la presentazione della domanda di sostegno, tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN, qualora si tratti di controlli totalmente automatizzati che non richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione; oppure
- b) a seguito dell'invio della PEC con le modalità di visualizzazione dell'esito istruttorio; oppure
- c) in caso di irregolarità nella procedura di invio della PEC, a seguito della pubblicazione sul portale SIAN dell'elenco delle domande che presentano tale irregolarità, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione.

13.1 Modalità di presentazione istanza di riesame

Qualora all'esito dell'istruttoria la domanda risulti inammissibile o in caso di riduzione dell'importo richiesto, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241/1990, il richiedente può presentare istanza di riesame per l'importo non ammesso.

Entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione degli esiti dell'istruttoria, comprensiva dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, il richiedente può presentare istanza di riesame esclusivamente, pena la non ricevibilità, tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalità indicate nell'articolo 11.

Disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle istanze di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

La mancata o parziale presentazione della documentazione richiesta, ovvero, in caso di convocazione da parte di AGEA, la mancata presentazione dell'istante comportano la lavorazione e la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto già in possesso dell'Amministrazione.

Non verranno prese in carico le istanze di riesame relativamente a importi non ammessi inferiori ai 10 euro.

Entro 10 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica l'esito dell'istruttoria di riesame che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

Se il richiedente non si avvale di tale possibilità, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

13.2 Approvazione delle domande e concessione del contributo

All'esito dei controlli istruttori svolti, compresi quelli derivanti dalle attività di riesame, AGEA provvede con proprio atto ad approvare le domande di sostegno ammesse a finanziamento, con indicazione della spesa ammessa a contributo e del contributo concesso. L'atto è reso disponibile ai beneficiari in ambito SIAN.

Per le domande non ammesse a finanziamento, AGEA provvede ad emettere una declaratoria di non ammissibilità.

L'atto di approvazione, ovvero l'elenco delle domande di sostegno ammesse comprensivo della data di ammissione, della spesa ammessa e del contributo concesso, e la declaratoria di non ammissibilità sono pubblicati sul SIAN e, successivamente, trasmessi all'Autorità di gestione che provvede alla loro pubblicazione sul sito internet del Ministero.

Articolo 14: Presentazione delle domande di pagamento

Al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, il beneficiario, successivamente al provvedimento di concessione e al pagamento della polizza, deve presentare entro il 30 giugno 2024 apposita domanda di pagamento all'Organismo pagatore AGEA, nei limiti dell'importo definito nel relativo provvedimento di concessione.

Nel caso di impossibilità di compilazione e rilascio della domanda di pagamento sul sistema informativo SIAN entro il suddetto termine, l'Organismo pagatore Agea, con proprie istruzioni operative, può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande di pagamento interessate e per il tempo strettamente necessario.

Tale domanda deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Organismo pagatore AGEA, secondo una delle seguenti modalità:

- a) direttamente sul sito internet di AGEA www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica, mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);
- b) in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un CAA accreditato dall'Organismo pagatore AGEA.

Per il punto b, oltre alla modalità *standard* di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito internet di AGEA in qualità di utente qualificato, può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

La domanda di pagamento, è compilata conformemente al modello definito dall'Organismo pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegato quanto segue:

- La documentazione attestante la spesa sostenuta.

In caso di polizze individuali il pagamento del premio deve essere comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata dalla Compagnia di assicurazione. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione all'Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza; in quest'ultimo caso il beneficiario non può presentare la domanda di pagamento prima che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia trasmesso ad SGR la copia della quietanza sopra indicata e la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie assicurative di cui al punto successivo. A tal fine, il richiedente deve verificare tramite il CAA che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi **alla quietanza del premio complessivo** riferito alla polizza convenzione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione.

- La documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie assicurative, come di seguito indicato per ciascuna modalità di pagamento ammessa:
 - Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'Istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita.
 - Assegno: tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento.
 - Carta di credito e/o bancomat: tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
 - Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza.
 - Vaglia postale: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza.

Il pagamento in contanti non è consentito.

I documenti suddetti sono associati in forma elettronica al momento della presentazione della domanda di pagamento. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa.

Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di pagamento sono contenute nelle disposizioni operative emanate dall'Organismo pagatore AGEA.

Articolo 15: Istruttoria delle domande di pagamento

L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento viene effettuata dall'Organismo pagatore AGEA e prevede:

- a) controlli amministrativi;
- b) controlli *in loco*, per le domande selezionate a campione;

a) Controlli amministrativi:

Nell'ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche, su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine:

- alla ricevibilità delle domande stesse, inclusa la validità della certificazione antimafia ove previsto;
- alla conformità della polizza stipulata con quella presentata e accolta con la domanda di sostegno;
- ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati;
- alla presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali, unionali o regimi assicurativi privati non agevolati da contributo pubblico.

b) Controlli *in loco*, per le domande selezionate a campione:

I controlli *in loco* sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'Organismo pagatore AGEA nell'anno civile, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento. La selezione del campione sarà effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

Attraverso i controlli *in loco* sarà verificata la conformità delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi. I dati relativi al valore della produzione storica dichiarati nel PAI, già verificati attraverso le procedure di cui all'art. 13, non sono oggetto di verifica nell'ambito dei controlli *in loco*.

I controlli *in loco* comprendono una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.

Le modalità di esecuzione delle visite "*in situ*" nell'ambito dei controlli amministrativi e delle "visite sul luogo in cui l'operazione è realizzata" nell'ambito dei controlli *in loco*, saranno eseguite secondo le procedure adottate da AGEA.

In caso di esito positivo della istruttoria, il pagamento dell'aiuto costituisce comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7, Legge 18 giugno 2009, n. 69. In caso di esito non positivo dell'istruttoria l'Organismo pagatore AGEA comunica, conformemente al successivo articolo 18, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria. Il beneficiario può presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria della domanda di pagamento (a) controlli amministrativi e b) controlli *in loco*) entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalità descritte nell'articolo 13, paragrafo 1, "Modalità di presentazione istanza di riesame".

Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed *in loco* delle domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale, l'Organismo pagatore con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei pagamenti e a darne comunicazione ai singoli beneficiari mediante PEC o attraverso il portale SIAN, con modalità opportunamente pubblicizzate.

Potranno essere svolti controlli *ex post* al fine di verificare lo stato del pagamento da parte del consorziato/beneficiario all'Organismo collettivo di appartenenza della quota del premio complessivo di propria pertinenza, esclusivamente nel caso di polizze collettive riferite a consorzi che hanno anticipato parte di siffatto premio.

Eventuali ulteriori disposizioni operative sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Articolo 16: Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di sostegno e pagamento

16.1. Ritiro delle domande

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 809/2014, le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte. Tale ritiro è registrato dall'AGEA tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN.

Il ritiro, parziale o totale, non è autorizzato qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario di aver riscontrato inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o, altresì, gli abbia comunicato l'intenzione di svolgere un controllo *in loco* o, infine, se da tale controllo emergono inadempienze di qualsiasi natura.

Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.

Le modalità operative per il ritiro delle domande di sostegno/pagamento e di altre dichiarazioni e documentazione, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono definite dall'AGEA con proprio provvedimento.

16.2. Correzione degli errori palesi

Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 (correzioni e adeguamento di errori palesi), le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi riconosciuti dall'Organismo pagatore AGEA e sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare, purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, AGEA determina la ricevibilità della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento.

Per le domande di pagamento estratte per il controllo *in loco*, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo *in loco*.

Le modalità operative per la comunicazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 dell'errore palese, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

16.3. Cessione di aziende

Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 809/2014, per cessione d'azienda si intende “la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate”.

La cessione d'azienda nella sua totalità può avvenire:

- A. Prima del termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della Manifestazione di interesse.
- B. Successivamente al termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della Manifestazione di interesse.
- C. A seguito di successione *mortis causa*.

In entrambi i casi di cui alle lettere A e B, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso, il sostegno sarà concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario a condizione che lo stesso:

1. presenti richiesta di subentro alla Manifestazione di interesse ed il PAI, se del caso “volturato”. A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale;
2. provveda, se del caso, a volturare l'intestazione del contratto di polizza ed al pagamento del premio;
3. presenti domanda di sostegno allegando, oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione, anche quella di cui al punto 1);
4. presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente Avviso.

Nel caso di cui alla lettera B, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dal cessionario sono svolti avendo riguardo ai requisiti del cedente.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del regolamento (UE) n. 809/2014, successivamente alla comunicazione all'autorità competente della cessione dell'azienda e della presentazione della richiesta di sostegno da parte del cessionario:

- i. tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della Manifestazione di interesse ovvero della domanda di sostegno sono ceduti/conferiti al cessionario;
- ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del caso, per il pagamento del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali;
- iii. l'azienda ceduta è considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente Avviso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda le campagne assicurative 2021-2022.

Nei soli casi di cui alla lettera B e sempre che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso, il sostegno può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, esclusivamente a condizione che il cedente:

- a) presenti domanda di sostegno, informando l'autorità competente dell'avvenuta cessione successivamente alla conclusione dell'operazione e che nulla è dovuto al cessionario;
- b) presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente Avviso.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi previsti dall'art 8, comma 4, del regolamento (UE) n.809/2014 sopra elencati rimarranno in capo al cedente.

Laddove la cessione avvenga successivamente alla presentazione di una domanda di sostegno avanzata dal cedente ma prima dell'invio della domanda di pagamento, è ammissibile la presentazione di tale ultima domanda da parte del cessionario, previa verifica dell'avvenuta concessione in capo al cedente, senza che vengano effettuati nuovamente i controlli di ammissibilità soggettivi in capo al cessionario.

Nel caso di cui alla lettera C, qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità, a seguito di successione *mortis causa*, dopo la presentazione della Manifestazione di interesse, il sostegno è concesso all'erede purché vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti ai precedenti punti da 1 a 4, ad eccezione, se del caso, del punto 2.

I controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del *de cuius*; la verifica dei criteri di ammissibilità soggettivi, di cui all'articolo 4, lettere a) e b), è svolta con riferimento al *de cuius*.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati previsti dal citato art.8 comma 4 del regolamento (UE) n.809/2014, rimangono in capo all'erede.

Se il *de cuius* è deceduto prima della presentazione della Domanda di Sostegno, i legittimi eredi possono presentare la domanda di sostegno purché vengano adempiuti gli obblighi informativi di cui sopra. I controlli amministrativi relativi alla verifica dell'ammissibilità soggettiva saranno effettuati al fine di verificare l'esistenza dei requisiti in due date differenti e riferite a:

- "presentazione Manifestazione Interesse" – rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettività del *de cuius*;
- "fine operazione" – rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettività del *de cuius* in caso di decesso avvenuto successivamente alla data di fine copertura, ovvero in caso di decesso avvenuto entro la data di fine copertura con riscontro positivo relativo alla soggettività dell'erede.

Se il *de cuius* è deceduto dopo la presentazione della domanda di pagamento, l'erede provvede esclusivamente alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del *de cuius* e percepire il relativo contributo.

In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.

Le modalità attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonché eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Articolo 17: Riduzioni, esclusioni e sanzioni

Il mancato rispetto, imputabile ai beneficiari, dei criteri e dei requisiti di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi richiamati nel presente Avviso, comporta l'applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base dei regolamenti (UE) 640/2014 e n. 809/2014, nonché del D.M. 10 marzo, n. 2588.

Le modalità di calcolo delle suddette riduzioni, esclusioni e sanzioni sono stabilite nell'allegato M17.1-5 del presente Avviso.

Articolo 18: Modalità di gestione della comunicazione con il beneficiario

Gli indirizzi dei beneficiari sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio Fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle Autorità competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:

Autorità di gestione: Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA, tel. 06-46651, sito internet: www.politicheagricole.it - PEC: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it

Organismo pagatore AGEA: Via Palestro, 81 - 00185 ROMA, tel. 06-494991, sito internet: www.agea.gov.it - PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

Le comunicazioni tra i beneficiari e le Autorità competenti per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno mediante PEC.

Per i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà dell'indirizzo PEC, ai sensi della Legge 221/2012, le comunicazioni per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno mediante PEC.

Per coloro che non rientrano tra i soggetti tenuti all'obbligatorietà dell'indirizzo PEC, gli stessi dovranno prendere visione delle comunicazioni tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione al CAA stesso da parte di AGEA OP sul SIAN.

Articolo 19: Modalità di calcolo ed erogazione del contributo

La misura del contributo pubblico è pari al 70% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento, di cui all'articolo 15 del presente Avviso. Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda di sostegno.

Articolo 20: Consultazione del procedimento amministrativo e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica), i seguenti documenti amministrativi, che fanno parte del procedimento della domanda di sostegno e di pagamento, sono accessibili tramite consultazione sul SIAN:

- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Domanda di sostegno/pagamento;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (quali PEC, Istruzioni operative, lettere raccomandate, provvedimenti amministrativi diffusi attraverso i siti istituzionali, etc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dell'iter amministrativo della domanda, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'art.14 D.M. Sanità del 14/01/2001 e dell'art.15 del D.M. Mipaaf del 27/03/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

Non è dato corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte.

Articolo 21: Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione del presente Avviso è assegnato un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari a euro 2.000.000,00 (duemilioni) di cui euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila) a carico del Fondo di rotazione ex Legge n. 183/1987 ed euro 900.000,00 (novecentomila) a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Articolo 22: Norme di rinvio

Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8 comma 3, della legge 241/1990 con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Articolo 23: Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati in conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Responsabile del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di delegato e nominato dal Ministero – Titolare per il trattamento delle domande di sostegno e nel suo

ruolo di Organismo pagatore titolare del trattamento delle domande di pagamento. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 - 00187 ROMA. Il sito internet istituzionale dell'Agenzia è il seguente: www.agea.gov.it.

ALLEGATI

M17.1-1 Elenco epizootie assicurabili 2021-2022

M17.1-2 Elenco garanzie assicurabili 2021 - 20222

M17.1-3 Allevamenti zootecnici assicurabili

M17.1-4 Modello domanda di sostegno

M17.1-5 Sanzioni amministrative applicabili alla sottomisura 17.1 - Produzioni zootecniche (riduzioni e sanzioni)

Allegato M17.1-1

Elenco epizootie assicurabili Campagne assicurative 2021 e 2022

1. EPIZOOTIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI		2021	2022
Obbligatorie	AFTA EPIZOOTICA	X	X
	BRUCELLOSI	X	X
	PLEUROPOLMONITE	X	X
	TUBERCOLOSI	X	X
Facoltative	LEUCOSI ENZOOTICA	X	X
	BLUE TONGUE	X	X
	ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA	X	X
	CARBONCHIO EMATICO	X	X
	DIARREA VIRALE BOVINA	X	X
	RINOTRACHEITE INFETTIVA / MALATTIA DELLE MUCOSE	X	X
	PARATUBERCOLOSI	X	X
2. EPIZOOTIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI SUINI		2021	2022
Obbligatorie	PESTE SUINA CLASSICA	X	X
	VESCICOLARE SUINA	X	X
	AFTA EPIZOOTICA	X	X
Facoltative	PESTE SUINA AFRICANA	X	X
	TRICHINELLOSI	X	X
	MORBO DI AUJESZKY	X	X
	BRUCELLOSI SUINA	X	X
	MORBO BLU DEI SUINI PRRS	X	X
3. EPIZOOTIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI		2021	2022
Obbligatorie	BLUE TONGUE	X	X
	BRUCELLOSI	X	X
	AFTA EPIZOOTICA	X	X
Facoltative	SCRAPIE	X	X
	AGALASSIA CONTAGIOSA	X	X
	ARTRITE / ENCEFALITE CAPRINE	X	X
	FEBBRE Q	X	X
	PARATUBERCOLOSI	X	X
	PESTE DEI PICCOLI RUMINANTI	X	X
	VISNA – MAEDI	X	X

4. EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI		2021	2022
Obbligatorie	NEWCASTLE	X	X
Facoltative	INFLUENZA AVIARIA	X	X
	SALMONELLOSI	X	X
	MYCOPLASMA GALLISEPTICUM E MYCOPLASMA SYNOVIAE	X	X
	LARINGOTRACHEITE INFETTIVA AVIARIA	X	X

5. EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI DI API		2021	2022
Obbligatorie	PESTE AMERICANA	X	X
	PESTE EUROPEA	X	X
Facoltative	VARROASI	X	X
	ACARIOSI	X	X
	INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA	X	X
Facoltative	TROPILAEELAPS		X

6. EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI EQUINI		2021	2022
Obbligatorie	ENCEFALITE EQUINA	X	X
	ANEMIA INFETTIVA	X	X
Facoltative	ARTERITE VIRALE	X	X
	INFLUENZA EQUINA	X	X

7. EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI		2021	2022
Obbligatorie	MIXOMATOSI	X	X
	MALATTIA EMORRAGICA VIRALE	X	X

Allegato M17.1-2

Elenco garanzie assicurabili per le produzioni zootecniche Campagne assicurative

2021 e 2022

	2021	2022
MANCATO REDDITO	X	X
ABBATTIMENTO FORZOSO	X	X
MANCATA PRODUZIONE DI LATTE	X	X
MANCATA PRODUZIONE DI MIELE	X	X

Allegato M17.1-3

Allevamenti zootecnici assicurabili Campagne assicurative 2021 e 2022

	20219	2022
BOVINI	X	X
BUFALINI	X	X
SUINI	X	X
OVICAPRINI	X	X
AVICOLI	X	X
API	X	X
EQUINI	X	X
CUNICOLI	X	X
CAMELIDI	X	X

Allegato M17.1-4

Modello domanda di sostegno

REGOLAMENTO (UE) n. 1305/2013	
DOMANDA DI SOSTEGNO - PSRN 2014-2022	
CAMPAGNA _____	
Domanda di sostegno per l'accesso ai benefici del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2022 Misura 17 - Gestione dei rischi - Sottomisura 17.1 Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblicato su GU XXX. Produzioni zootecniche Campagna assicurativa _____	
AUTORITA' DI GESTIONE MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE
ORGANISMO PAGATORE AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	CODICE A BARRE <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">65390000000</div>
COMPILATO PER IL TRAMITE DI _____ CODICE CAA _____ SIGLA PROVINCIA _____ Progr. Ufficio _____ OPERATORE _____	NUMERO IN CHIARO <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">65390000000</div>
DOMANDA _____ In modifica della domanda numero _____ INIZIALE <input type="checkbox"/> DI MODIFICA <input type="checkbox"/> DI SUBENTRO ai sensi dell'art. 16.3 dell'Avviso <input type="checkbox"/>	
BANDO: _____	
QUADRO A - AZIENDA	
SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO	
CUIAA (CODICE FISCALE) _____	SOGGETTO RICADENTE IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 e s.m.i. <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	CONTRATTO DI SOCCIDA (Se baratto SI valorizzare automaticamente il check Conduttore) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> CONDUTTORE
COGNOME O RAGIONE SOCIALE _____	
NOME _____	
DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) _____	SESSO <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
COMUNE DI NASCITA _____	PROVINCIA _____
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) _____ @ _____	NUMERO TELEFONO _____
RESIDENZA O SEDE LEGALE INDIRIZZO E NUMERO CIVICO _____	
CODICE ISTAT _____	COMUNE _____
	PROVINCIA _____
	CAP _____
RAPPRESENTANTE LEGALE CUIAA (CODICE FISCALE) _____	
COGNOME _____ NOME _____	
DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) _____	SESSO <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
COMUNE DI NASCITA _____	PROVINCIA _____
QUADRO B - RIFERIMENTI	
SEZIONE I - RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE	
DATA DI VALIDAZIONE _____	NUMERO DI VALIDAZIONE _____
	ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER IL FASCICOLO _____
SEZIONE II - RIFERIMENTI AL PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE	
DATA DI PRESENTAZIONE _____	NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre) _____
SEZIONE III - RIFERIMENTI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	
DATA DI PRESENTAZIONE _____	NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre) _____
RIGA RISERVATA AGLI ESTREMI DEL RILASCIO (PROTOCOLLO, DATA E CODICE OTP), IMPOSTATA SOLO PER RILASCIO CON OTP	

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

NUMERO DOMANDA

QUADRO C - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto:

ai sensi dell'Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblico per le Produzioni zootecniche - Campagna assicurativa _____, **chiede** di essere ammesso al sostegno previsto dalla misura 17, sottomisura 17.1 di cui al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2022;

A tal fine dichiara:

- di essere in possesso, dalla data di presentazione della MI e per tutta la durata dell'operazione, di tutti i requisiti richiesti dal PSRN e dall'Avviso pubblico per accedere alla predetta sottomisura, con particolare riferimento ai requisiti di ammissibilità soggettivi di cui agli articoli 3 e 4;
- che l'operazione per la quale è richiesto il sostegno, di cui alla presente domanda, rispetta tutti i requisiti richiesti dal PSRN e dall'Avviso pubblico con particolare riferimento ai criteri di ammissibilità delle polizze/certificati di polizze di cui all'articolo 6 e agli impegni ed altri obblighi di cui all'articolo 7;
- che per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso pubblico non ha richiesto né ottenuto, anche tramite gli Organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri Enti pubblici a valere su altre misure del PSR 2014/2022 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7, e all'art. 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Dichiara inoltre:

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda di sostegno e che disciplinano il settore dell'assicurazione agricola agevolata;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSRN approvato, del contenuto dell'avviso di adesione alla misura e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSRN e nell'Avviso pubblico della sottomisura;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal PGRA in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi, per ogni combinazione anno/provincia/allevamento/garanzia di polizza;
- di essere a conoscenza che l'entrata in copertura della polizza non può essere antecedente al 1° gennaio dell'anno di riferimento della campagna assicurativa e che deve terminare entro il 31 dicembre dello stesso anno;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni e movimentazioni di animali è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 17 dell'Avviso pubblico della sottomisura in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del D.Lgs. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla Legge n. 898/86 e ss.mm.ii. riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di essere a conoscenza che in caso di valore della produzione dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value di riferimento la domanda non potrà essere ammessa al sostegno se non previa verifica della documentazione comprovante il valore della produzione;
- di essere consapevole che, in caso di valore dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value ovvero in caso di richiesta di riesame della domanda, la mancata presentazione in sede di convocazione e/o la mancata o parziale fornitura della documentazione richiesta comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'Amministrazione;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo idonea documentazione comprovante:
 - a) il numero dei capi e la documentazione per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento comprovante il valore della produzione dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value di riferimento;
 - b) la polizza/certificato sottoscritti in originale;
- di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i tre anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;
- di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli allevamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- di essere a conoscenza dei criteri di ammissibilità e degli altri obblighi definiti ai sensi della normativa unionale e riportati nel PSRN relativi alla tipologia di intervento oggetto della presente domanda;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione al sottoscritto sarà effettuata mediante PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Ministero e attraverso il portale SIAN, con modalità che saranno opportunamente pubblicizzate e di essere consapevole che, ai sensi della legge 221/2012 la disponibilità di una PEC costituisce un obbligo nelle comunicazioni, richieste e trasmissioni di documenti con la Pubblica Amministrazione e/o con i gestori o esercenti di pubblici servizi e che in mancanza del proprio domicilio digitale sarà suo onere prendere visione delle comunicazioni ad egli indirizzate secondo le modalità previste in avviso;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. (uso della telematica), per conseguire maggiore efficienza nell'attività amministrativa, è incentivato l'uso della telematica anche per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90 e s.m.i., le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), e che non è dato corso alle richieste presentate in modalità diverse dalle seguenti:
 - per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
 - per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN;
- di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'Organismo Pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande di sostegno e di pagamento, comunicano tramite il sito www.sian.it, nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione Servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentire la consultazione a distanza (ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 - uso della telematica- e dell'art. 34 (servizi informatici- per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti) della Legge n. 69/2009;
- di essere a conoscenza che l'approvazione della domanda di sostegno è condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'Avviso pubblico da parte degli organi di controllo;
- di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli.

Si impegna, inoltre:

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto viene disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSRN;
- ad esibire se richiesto in sede di controllo: 1) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'Organismo collettivo di difesa nel caso di polizze collettive; 2) la documentazione attestante il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione nel caso di polizze individuali;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- a consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore;
- a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSRN.

Autorizza:

- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs del 10 agosto 2018, n. 101;
- altresì, la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- la comunicazione all'Organismo collettivo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo pagatore dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva.

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che:

apponendo la firma nello spazio sottostante, si assume la piena responsabilità che quanto esposto nella presente domanda - incluse le dichiarazioni sopra riportate che si intendono qui integralmente assunte - risponde al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci anche in relazione alla mancata concessione, totale o parziale, del sostegno richiesto.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Firmato in: _____ il: _____

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALEESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: _____ N° _____ Data scadenza: _____
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

IN FEDE _____

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

NUMERO DOMANDA
65390000000

QUADRO D - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE ED ATTESTAZIONE CAA

TIPO DI DOCUMENTO

Codice	Descrizione
<input type="text"/>	<input type="text"/>

CAA:	<input type="text"/>	UFFICIO:	<input type="text"/>
------	----------------------	----------	----------------------

OPERATORE:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL CAA ATTESTA CHE:

- 1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
- 2) il produttore ha firmato la domanda;
- 3) la domanda contiene gli allegati sopra elencati;
- 4) la domanda ed i relativi allegati sono stati archiviati presso questo ufficio;

Data: _____ Firma dell'operatore di SEDE del CAA che ha curato la compilazione e la stampa della domanda _____

Il sottoscritto, in qualità di responsabile di SEDE (o di responsabile di livello superiore) del CAA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx - xxx, dichiara che le attività sopra descritte sono state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore Agea.

in qualità di

Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA
(o del responsabile di livello superiore) _____

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO - INFORMATIZZAZIONE DELLA POLIZZA STIPULATA

MASSIF - DISR 06 - Prot. Uscita N. 0225335 del 28/04/2023

CUAA (CODICE FISCALE)		COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE			NUMERO DOMANDA		
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL PAI		PRESENZA DI POLIZZA INTEGRATIVA	DATA STIPULA POLIZZA / CERTIFICATO		NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO		
		POLIZZA INDIVIDUALE					
INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	CONSORZIO CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA COLLETTIVA		CODICE COMPAGNIA		COMPAGNIA ASSICURATRICE	

CORRISPONDENZA PAI - PRODUZIONI E VALORI ASSICURATI

DATI DEL PAI

	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ALLEVAMENTO (codice ASL)	SPECIE	RAZZA PREVALENTE /GRUPPO	TIPOLOGIA PRODUTTIVA	PRODOTTO (RIF. DM SV)
1								

DATI DELLA POLIZZA STIPULATA

	GARANZIA ASSICURATA	SPECIFICA DI PRODOTTO /PREZZO MAX (RIF. DM SV)	BENI ASSICURATI		PRODUZIONE UNITARIA (PAU)		PREZZO UNITARIO (E)	VALORE ASSICURATO (AcxE)	TASSO IN % (F)	PREMIO (AcXE/F)	EPIZOOZIE FACOLTATIVE	DATA INIZIO COPERTURA	DATA FINE COPERTURA
			QTA (A)	U.M.	QTA (C)	U.M.							
1	Mancato Reddito							-		0			
2	Abbatimento Forzoso							-		0			
3	Mancata produzione di latte							-		0			
4	Mancata produzione di miele							-		0			

Dati da Fascicolo Aziendale

Capi totali	di cui Fattrici /Buchi parto/alveari/metri quadri	di cui Altri

RIEPILOGO VALORI ASSICURABILI PER GARANZIA

	GARANZIA	MASSIMO N.CICLI PRODUTTIVI	VALORE DELLA PRODUZIONE STORICA (*) (**)	U.M.	EPIZOOZIE OBBLIGATORIE
1	Mancato Reddito	N.A.			ELENCO EPIZOOZIE OBBLIGATORIE DELLA SPECIE
2	Abbatimento Forzoso	N.A.			ELENCO EPIZOOZIE OBBLIGATORIE DELLA SPECIE
3	Mancata produzione di latte	N.A.			N.A.
4	Mancata produzione di miele	N.A.			N.A.

Dati dichiarati

Capi totali	di cui Fattrici /Buchi parto/alveari/metri quadri	di cui Altri

(*) RAPPRESENTA IL VALORE MASSIMO ASSICURABILE AMMISSIBILE AL SOSTEGNO.
 (**) IN CASO DI VALORE DICHIARATO NEL PAI SUPERIORE ALLO STANDARD VALLE DI RIFERIMENTO, IL VALORE DELLA PRODUZIONE STORICA SARA' DETERMINATO PREVIA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PROBANTE.

EPIZOOZIE ASSICURATE

EPIZOOZIE OBBLIGATORIE:

EPIZOOZIE FACOLTATIVE:

SOGGETTI PUBBLICI O RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI ALLA NORMATIVA SUGLI APPALTI PUBBLICI

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

NUMERO DOMANDA

PROCEDURA DI GARA PER INDIVIDUAZIONE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

SI	NO
----	----

DICHIARA E ALLEGA:

**1. espletamento diretto della procedura di gara per l'individuazione della Compagnia di assicurazione:
Provvedimento di aggiudicazione alla Compagnia di assicurazione;**

--

**2. conferimento dell'attività di individuazione della Compagnia di assicurazione ad un Organismo collettivo di difesa:
Provvedimento autorizzatorio all'adesione al citato Organismo collettivo di difesa o Provvedimento di affidamento del servizio assicurativo all'Organismo collettivo per l'annata assicurativa di riferimento.**

--

DATA DELL'ATTO che perfeziona la procedura di gara per l'individuazione della compagnia di assicurazione (atto di aggiudicazione o contratto) o del documento che ha concluso la procedura che ha consentito la stipula della polizza

--

PROTOCOLLO DELL'ATTO (facoltativo) dell'atto che perfeziona la procedura di gara (atto di aggiudicazione o contratto) o del documento che ha concluso la procedura che ha consentito la stipula della polizza

--

CIG relativo alla procedura di gara

--

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

--

SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 16 DELL'AVVISO PUBBLICO

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

NUMERO DOMANDA

Sez. I - Comunicazione ai sensi dell'art. 16.3-A dell'Avviso Pubblico (cessione di aziende)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)

DATA DI CESSIONE

Fattispecie	Documentazione giustificativa
<input type="checkbox"/> Cessione di azienda	<input type="checkbox"/> copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione puntuale delle superfici dichiarate nell'atto amministrativo

Sez. II - Comunicazione ai sensi dell'art. 16.3-C dell'Avviso Pubblico (successioni)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)

Fattispecie	Documentazione giustificativa
<input type="checkbox"/> decesso del beneficiario (successione mortis causa)	<p>A. Successione legittima</p> <p><input type="checkbox"/> Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare <i>unitamente a:</i> Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante</p> <p><input type="checkbox"/> scrittura notarile indicante la linea ereditaria oppure <input type="checkbox"/> dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria <i>unitamente a:</i> copia del documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente</p> <p>inoltre, nel caso di coeredi:</p> <p><input type="checkbox"/> delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente oppure <input type="checkbox"/> nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi <i>unitamente a:</i> documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti</p> <p><i>In caso di costituzione della comunione ereditaria:</i></p> <p><input type="checkbox"/> Dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita</p> <p>B. Successione testamentaria</p> <p><input type="checkbox"/> Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione <i>unitamente a:</i> Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante</p>

Allegato M17.1-5

Sanzioni amministrative applicabili alla sottomisura 17.1

Produzioni zootecniche

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato ha ad oggetto le modalità di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014, nonché del decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

L’Organismo pagatore Agea, qualora riscontri, nella sua attività di controllo (amministrativo in loco o ex post), inadempienze e violazioni delle condizioni di ammissibilità indicate nell’Avviso e degli impegni ed altri obblighi previsti dalla normativa dell’Unione europea o dalla legislazione nazionale, interviene comminando sanzioni amministrative che comportino la riduzione ed esclusione del contributo provvedendo altresì al recupero dell’importo indebitamente percepito.

L’applicazione di tali sanzioni amministrative non osta all’applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile.

2. RIDUZIONE ED ESCLUSIONE

Ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di inadempimento o violazioni dei criteri di ammissibilità previsti nell’Avviso pubblico, il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente; in caso di violazione degli impegni o altri obblighi legislativi nazionali/unionali il sostegno richiesto può essere rifiutato, integralmente o parzialmente.

L’entità della riduzione del contributo (e la relativa percentuale) è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione/inadempienza, nonché della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalità di cui alle successive sezioni I, II e III.

In caso di ripetizione di infrazioni relative ad impegni/obblighi con gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli eventuali importi indebitamente erogati.

La riduzione od esclusione si applica esclusivamente qualora l’inadempienza sia imputabile ad atti od omissioni direttamente attribuibili al beneficiario.

3. SANZIONI APPLICABILI IN RELAZIONE ALL’AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Ai fini della determinazione della sanzione, l’Organismo pagatore individua:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e dell'atto di concessione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto a seguito dell'istruttoria delle spese riportate nelle domande di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa riducendo ulteriormente l'importo di cui al punto b).

Il valore della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Organismo pagatore di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile nella domanda di pagamento o se l'Organismo pagatore accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La suddetta sanzione amministrativa si applica, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 809/2014. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

4. RECUPERO IMPORTI INDEBITAMENTE EROGATI

Il recupero degli importi eventualmente già erogati viene effettuato in caso di infrazioni di livello massimo. Viene altresì effettuato anche nel caso di infrazioni inferiori al livello massimo, laddove l'entità della riduzione del sostegno sia superiore all'importo ancora da erogare al beneficiario.

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli interessi da parte del beneficiario.

5. ORDINE DELLE RIDUZIONI

Nel corso dei controlli può determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilità delle spese.

In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine:

1. inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile;
2. all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi.

Quest'ultima riduzione non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario.

SEZ. I - METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI/ESCLUSIONI

Sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale del 10 marzo 2020, n. 2588, per ogni impegno/obbligo è riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5). Nella sezione II del presente allegato sono indicati per ciascun impegno/obbligo i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Nel determinare il livello di riduzione applicabile, l'Organismo pagatore procede, per ciascun impegno/obbligo non rispettato, alla quantificazione in termini di gravità, entità e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente.

Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

PUNTEGGIO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x <=4,00	7%
x >4,00	15%

I valori di riduzione, così ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo non rispettato per ottenere un unico valore di riduzione.

Nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, si applica quanto previsto dall'articolo 21 del decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 2588.

Le riduzioni calcolate per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili.

In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non può essere superiore al 100% dell'importo concesso allo stesso beneficiario.

SEZ. II - INDICI DI VERIFICA

	IMPEGNI E OBBLIGHI	Violazione	%	Gravità	Entità	Durata
1.	Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera produzione ottenibile in un determinato territorio comunale. L'obbligo deve intendersi riferito al numero di capi in produzione per	Numero di capi	>1- ≤35	1	1	1

prodotto in un determinato territorio comunale in cui opera l'azienda. L'indice di verifica applicabile al presente obbligo è il numero di capi assicurati a livello comunale per prodotto. Se il numero di capi assicurati per ciascun prodotto è inferiore a quello detenuto dall'agricoltore in un determinato territorio comunale si applicano i punteggi indicati a lato, basati sull'entità della violazione.	>35 - ≤50	3	3	3
	>50	5	5	3

SEZ. III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Comportano, in ogni caso, l'esclusione del beneficiario dal sostegno ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati:

- la sussistenza di **cause di divieto, di decadenza o di sospensione**, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e 8, e all'articolo 76, comma 8, del Decreto legislativo n. 159/2011;
- l'esecuzione di **pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire**, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- la violazione dell'obbligo di conservazione ed esibizione (presso la propria sede legale, ovvero la sede dell'organismo collettivo cui aderisce, ovvero presso il CAA di appartenenza) di **idonea documentazione** comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità e la spesa sostenuta, per i tre anni successivi al pagamento del saldo del contributo pubblico da parte dell'Organismo pagatore;
- la mancata **autorizzazione all'Autorità competente all'accesso** alle sedi, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.